## Articolo 2. Vitigno autoctono italiano

- 1. È definito «vitigno autoctono italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani sul territorio di competenza.

A tale fine esse verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.

- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella G.u. n. 21 del 25 gennaio 2002.
- comitato di cui 4. II al comma 3. esaminata accertata la sua rispondenza documentazione е prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione del vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale delle varietà di viti, di cui all'art. 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. l'indicazione «vitigno autoctono italiano».
- 5. Il vitigno di cui al comma 1 è iscritto con l'indicazione del nome storico tradizionale, di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell'acino e della zona di coltivazione di riferimento.
- 6. L'uso del vitigno di cui al comma 1 e dei suoi sinonimi può essere soggetto a limitazione nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione di cui alla

legge 10 febbraio 1992, n. 164.

7. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.